

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1145 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione <sup>(2)</sup> integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe pertanto rispeschiare le modifiche delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale nel settore ortofrutticolo.
- (3) È necessario chiarire le disposizioni relative ai casi in cui i soci produttori di un'organizzazione di produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale dei loro prodotti al di fuori dell'organizzazione di produttori, quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dallo Stato membro. È necessario precisare la soglia di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori.
- (4) Dovrebbero essere ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione nuove misure sull'orientamento tra le organizzazioni di produttori e sulla ricostituzione dei fondi di mutualizzazione nei programmi operativi.
- (5) Gli Stati membri possono continuare a concedere un aiuto finanziario nazionale a partire dal bilancio nazionale alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione è particolarmente scarso. Di conseguenza, è opportuno stabilire le condizioni alle quali può essere concesso l'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli nonché il metodo di calcolo del livello di organizzazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di evitare distorsioni del mercato interno dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 4).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).

